



CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI spa
Viale della Repubblica n. 24
63100, Ascoli Piceno
Tel: 07362721, Fax: 0736272222
www.ciip.it, info@ciip.it

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.
231/2001

REV. 02
del 28.05.2021

Mappatura dei rischi

Pag. 1 di 38

MAPPATURA DEI RISCHI

SOMMARIO

SOMMARIO	2
1.1 APPROCCIO METODOLOGICO	3
1.2 TIPOLOGIA DEI REATI	4
1.3 MAPPATURA DEI REATI, ANALISI DEI RISCHI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO..	5
<i>Art. 314 c.p. "Peculato"</i>	6
<i>Art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"</i>	7
<i>Art. 316 bis c.p. "Malversazione a danno dello stato"</i>	8
<i>Art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"</i>	10
<i>Art. 317 c.p. "Concussione"</i>	11
<i>Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"</i>	13
<i>Artt. 318-322 c.p. Fattispecie corruttive</i>	15
<i>Art. 322 bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"</i>	18
<i>Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"</i>	20
<i>Artt. 325-326 c.p. Fattispecie in materia di invenzioni, scoperte e segreti</i>	22
<i>Art. 328 c.p. "Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione"</i>	23
<i>Art. 329 c.p. "Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica"</i>	25
<i>Art. 331 c.p. "Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità"</i>	25
<i>Artt. 334-335 c.p. Fattispecie in materia di cose sottoposte a sequestro</i>	27
<i>Art. 334 c.p. – "Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa"</i>	27
<i>Art. 335 c.p. – "Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa."</i>	27
<i>Art. 346-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"</i>	28
<i>Art. 353 c.p. "Turbata libertà degli incanti."</i>	29
<i>Art. 353 bis c.p. "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"</i>	31
<i>Art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria."</i>	32
<i>Art. 640 comma 2° numero 1 c.p. "Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee"</i>	34
<i>Art. 640 bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"</i>	35
<i>Art. 640 ter c.p. "Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico"</i>	37

1.1 APPROCCIO METODOLOGICO

- individuazione dei processi e delle aree aziendali → individuazione dei processi decisionali, organizzativi ed operativi delle relative aree coinvolte in ciascuna fase del processo, mediante:
 - esame e studio dell'assetto organizzativo aziendale, a mezzo della valutazione della documentazione di riferimento (organigrammi, funzionigrammi, visure, deleghe, procure, mansionari etc.);
 - esame e studio della procedimentalizzazione delle attività, a mezzo della valutazione della documentazione di cui sopra, delle disposizioni, procedure e sistemi di gestione interni, degli elementi emersi nel corso delle interviste effettuate alle varie risorse;

- identificazione e valutazione del rischio → individuazione del rischio concreto di commissione del reato oggetto di analisi, espresso mediante una scala di valori (assente, basso, medio, alto) che rappresenta il risultato dato dalla combinazione tra la gravità della fattispecie e la probabilità che la medesima si realizzi;

probabilità	Assente	Bassa	Media	Alta
gravità				
Bassa	0	1	2	3
Media	0	2	4	6
Alta	0	3	6	9

1.2 TIPOLOGIA DEI REATI

CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI spa. (d'ora in avanti CIIP), al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 ha ritenuto di dover procedere ad effettuare un'analisi della realtà aziendale evidenziando i processi e le aree a rischio di commissioni di condotte che possano compromettere il buon funzionamento della società stessa.

Il concetto di corruzione che viene preso in considerazione anche dal P.N.A. 2019 ha un'accezione ampia richiamando nel proprio campo di applicazione non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati nel Titolo II, Capo I del codice penale (artt. 314 - 335 bis c.p.), ma anche quelle situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - emerga un malfunzionamento dell'amministrazione intesa come *maladministration*, ovvero sia come *“l'assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”*.

1.3 MAPPATURA DEI REATI, ANALISI DEI RISCHI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il PNA 2019 conferma il definitivo rifiuto di approcci in astratto alla mappatura, affermando che *“il carattere dinamico del sistema di prevenzione di cui alla l. 190/2012 richiede una valutazione annuale dell’idoneità delle misure a prevenire il rischio”* (PNA 2019, pag. 112) e convogliando nell’Allegato 1 del PNA le *“indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”*. Nell’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del PNA, si avverte che tale documento *“diventa pertanto l’unico documento metodologico da seguire ... per la parte relativa alla gestione del rischio”* e che *“ Pur in continuità con i precedenti PNA, questo documento sviluppa ed aggiorna alcune indicazioni metodologiche allo scopo di indirizzare e accompagnare le pubbliche amministrazioni, le società e gli enti chiamati ad applicare la legge 190/2012 ... verso un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo che consenta di considerare la predisposizione del PTPCT come un processo sostanziale e non meramente formale”*, secondo un nuovo approccio che deve essere applicato *“non oltre l’adozione del PTPC 2021-2023”* (PNA 2019, All. 1, pag. 3).

Ed aggiunge che tale mappatura spetta al RTPC.

Pertanto, al fine di fornire uno strumento di partenza al RTPC, si redige la presente mappatura delle fattispecie di reato rilevanti in ottica di prevenzione della corruzione di CIIP, rammentando ancora una volta come tale mappatura non tiene luogo di quella prevista dall’allegato 1 PNA 2019, che dovrà essere predisposta nell’arco dell’anno in corso.

Va precisato che la maggior parte delle ipotesi di reato richiamate nella Legge 190/2012 riveste la natura di reato proprio, in quanto per la loro commissione occorre che il soggetto agente ricopra la qualifica di *pubblico ufficiale* o di *incaricato di un pubblico servizio*.

La qualifica di **pubblico ufficiale**, ai sensi dell’art. 357 c.p., è riconosciuta a colui che *esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa* ovvero sia una funzione che è *disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*.

La qualifica di **incaricato di un pubblico servizio**, ai sensi dell’art. 358 c.p., è riconosciuta a colui che presta a qualunque titolo *un pubblico servizio* inteso quale *attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*.

Art. 314 c.p. "Peculato"

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una norma a più fattispecie: il primo comma punisce la condotta di peculato semplice, il secondo comma punisce la condotta di cosiddetto "peculato d'uso". In entrambi i casi, si tratta di reati a soggettività propria, i quali possono essere commessi solo da coloro che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.

Il primo comma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che si appropria di denaro o altre cose mobili altrui di cui ha la disponibilità a causa della funzione svolta, esercitando su questi i poteri tipici del proprietario.

Il comma secondo punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio finalizzata allo scopo di fare un uso solo momentaneo della cosa per poi restituirla al termine dell'uso stesso.

PROCESSI A RISCHIO

In tutti i casi in cui si faccia uso di beni o denaro appartenenti alla società, nella libera disponibilità dell'utilizzatore (computer, telefoni, cartoleria, telepass, carta carburante etc...), esiste il rischio di commissione del reato di peculato. Tuttavia, la stessa Giurisprudenza soccorre nel delimitare l'area del penalmente rilevante valorizzando il principio di offensività: solo l'appropriazione di denaro o altre utilità che vada a ledere i beni giuridici tutelati dalla norma (art. 97 Cost.) può assurgere al rango di illecito penalmente sanzionabile (non così, ad esempio, nel caso di beni di modesto valore economico). Di tale dato occorre necessariamente tenere conto in sede di valutazione del rischio, bilanciando l'elevato numero di potenziali soggetti attivi con la probabilità che la condotta risulti penalmente rilevante.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato il reato è commissibile potenzialmente da tutte le risorse che hanno la disponibilità di denaro e/o altre utilità riferibili alla Società, sempre avendo a mente le considerazioni pocanzi svolte.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST

Accettabile

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- rispetto del DPG
- rispetto delle seguenti procedure previste dal MOG 231, integranti le misure ulteriori richieste dalla Legge 190/2012:
 - Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1)
 - Gestione dei Flussi finanziari (proc. 2)
 - Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i privati (proc.7)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- Statuto aziendale
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Disposizioni organizzative interne
- Delibere del CdA in materia organizzativa
- Manuale del sistema di gestione integrato
- Regolamenti e procedure interne

Art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una fattispecie a soggettività propria in cui, a differenza del reato di cui all'art. 314 c.p.:

- l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica;
- non è richiesto il requisito del preesistente possesso.

La condotta consiste nell'ottenere – senza averne diritto – denaro o altre utilità per sé o per altri, profittando di una preesistente falsa rappresentazione del terzo.

PROCESSI A RISCHIO

Occorre premettere che si tratta di fattispecie di scarsa applicazione: si contano, infatti, pochi e risalenti arresti giurisprudenziali.

Quanto ai processi, si rinvia al le considerazioni svolte per la fattispecie precedente.

AREE A RISCHIO

Il reato è commissibile potenzialmente da tutte le risorse che hanno la disponibilità di denaro e/o altre utilità/beni riferibili alla società, sempre avendo a mente le considerazioni pocanzi svolte in punto lesione del principio di offensività.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ANTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST

Accettabile

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- rispetto del DPG
- rispetto delle seguenti procedure previste dal MOG 231, integranti le misure ulteriori richieste dalla Legge 190/2012:
 - Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1)
 - Gestione dei Flussi finanziari (proc. 2)
 - Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i privati (proc.7)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- Statuto aziendale
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Disposizioni organizzative interne
- Delibere del CdA in materia organizzativa
- Manuale del sistema di gestione integrato
- Regolamenti e procedure interne

Art. 316 bis c.p. "Malversazione a danno dello stato"

FATTISPECIE

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque (purché non appartenente alla P.A.), e consiste nella

distrazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di provenienza pubblica (legittimamente ottenuti) dalle previste finalità di pubblico interesse. Si evidenzia che taluni Autori hanno interpretato l'inciso "estraneo alla Pubblica Amministrazione", nel senso di ritenere soggetto attivo del reato chiunque purché diverso dalla P.A. che eroga il conferimento pubblico.

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio vanno identificati nei seguenti:

- richiesta e gestione dei contributi ed erogazioni
- gestione dei flussi finanziari
- gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito
- gestione dei rapporti con le PA e le Autorità

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- CdA
- Presidente del CdA
- Direttore Generale
- Appalti, legale e comunicazione
- Coordinatore amministrativo dirigente d'area

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST

Accettabile

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- rispetto del DPG
- rispetto delle seguenti procedure previste dal MOG 231, integranti le misure ulteriori richieste dalla Legge 190/2012:
 - Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1)
 - Gestione dei Flussi finanziari (proc. 2)
 - Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i privati (proc.7)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- Statuto aziendale
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Disposizioni organizzative interne

- Delibere del CdA in materia organizzativa
- Manuale del sistema di gestione integrato
- Regolamenti e procedure interne

Art. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

CONDOTTA TIPICA

E’ un reato commissibile da chiunque e consiste nell’ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di Enti pubblici (anche sovranazionali), tramite la mendacità o l’omissione delle informazioni necessarie per conseguirle.

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio vanno identificati nei seguenti:

- richiesta e gestione dei contributi ed erogazioni
- gestione dei flussi finanziari
- gestione dei rapporti con le PA e le Autorità

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- CdA
- Presidente del CdA
- Direttore Generale
- Appalti, legale e comunicazione
- Coordinatore amministrativo dirigente d’area

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST

Accettabile

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- rispetto del DPG
- rispetto delle seguenti procedure previste dal MOG 231, integranti le misure ulteriori richieste dalla Legge 190/2012:
 - Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1)
 - Gestione dei Flussi finanziari (proc. 2)
 - Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i privati (proc.7)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- Statuto aziendale
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Disposizioni organizzative interne
- Delibere del CdA in materia organizzativa
- Manuale del sistema di gestione integrato
- Regolamenti e procedure interne

Art. 317 c.p. "Concussione"

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e consiste nel costringere taluno a dare o a promettere allo stesso o ad un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

PROCESSI A RISCHIO

Occorre premettere che si tratta di fattispecie propria, in cui il soggetto agente deve ricoprire necessariamente la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

I processi maggiormente a rischio vanno identificati nei seguenti:

- gestione dei flussi finanziari
- rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria
- procedimento di esproprio
- procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (ivi comprese le prestazioni intellettuali)
- autorizzazione allo scarico
- gestione del servizio

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Cda
- Presidente del Cda
- Direttore Generale
- Appalti, legale e comunicazione
- Affari generali
- Responsabili dei servizi (reti, depurazione e lavori)
- RPA
- RPT
- Coordinatore Amministrativo Dirigente d'area
- Contabilità, Finanza e Controllo
- Funzione finanza e logistica
- Analisi, lottizzazioni e autorizzazioni
- Espropri e patrimonio
- Servizi informativi territoriali

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST

Accettabile

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- rispetto del DPG
- rispetto delle seguenti procedure previste dal MOG 231, integranti le misure ulteriori richieste dalla Legge 190/2012:
 - Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1)
 - Gestione dei Flussi finanziari (proc. 2)
 - Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3)
 - Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i privati (proc.7)

- Gestione dell'erogazione del servizio (proc. 12)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- Statuto aziendale
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Disposizioni organizzative interne
- Delibere del CdA in materia organizzativa
- Manuale del sistema di gestione integrato
- Regolamenti e procedure interne

Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di fattispecie frutto dello "spacchettamento" dell'ipotesi di concussione operata dalla Legge 190/2012. Per quanto la condotta presenti tratti in comune con la fattispecie di concussione, si evidenziano alcune differenze rispetto all'ipotesi di cui all'art. 317 c.p.:

- la modalità esecutiva della condotta viene individuata nella induzione a dare o promettere indebitamente
- la punibilità è estesa anche al soggetto che dà o promette utilità.

PROCESSI A RISCHIO

Attesa l'estensione della punibilità anche al soggetto che dà o promette utilità, la fattispecie risulta commissibile sia nel caso in cui le risorse siano coinvolte quale pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, sia allorché siano coinvolte quale soggetto che dà o promette il denaro o altra utilità.

I processi maggiormente a rischio vanno pertanto identificati nei seguenti:

- esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
- legale rappresentanza
- gestione dei conti correnti bancari
- gestione dei flussi finanziari
- rilascio del parere per l'autorizzazione allo scarico delle acque industriali

- rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria
- procedimento di esproprio
- procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (ivi comprese le prestazioni intellettuali)
- selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- gestione del servizio

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Cda
- Presidente del Cda
- Direttore Generale
- Appalti, legale e comunicazione
- Affari generali
- Amministrazione del personale
- Responsabili dei servizi (reti, depurazione e lavori)
- RPA
- RPT
- Coordinatore Amministrativo Dirigente d'area
- Contabilità, Finanza e Controllo
- Funzione finanza e logistica
- Analisi, lottizzazioni e autorizzazioni
- Espropri e patrimonio
- Servizi informativi territoriali

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST

Accettabile

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- rispetto del DPG
- rispetto delle seguenti procedure previste dal MOG 231, integranti le misure ulteriori richieste dalla Legge 190/2012:
 - Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1)
 - Gestione dei Flussi finanziari (proc. 2)
 - Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3)

- Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i privati (proc.7)
- Gestione dell'erogazione del servizio (proc. 12)
- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (proc. 13)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- Statuto aziendale
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Disposizioni organizzative interne
- Delibere del CdA in materia organizzativa
- Manuale del sistema di gestione integrato
- Regolamenti e procedure interne

Artt. 318-322 c.p. Fattispecie corruttive

FATTISPECIE

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

Le pene stabilite al primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di fattispecie caratterizzate dalla stipula di un accordo criminoso avente ad oggetto il mercanteggiamento delle pubbliche funzioni dietro corrispettivo (denaro o altra utilità).

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio vanno pertanto identificati nei seguenti:

- Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
- Legale rappresentanza
- gestione dei flussi finanziari
- Gestione dei conti correnti bancari
- Gestione degli omaggi e delle regalie
- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- gestione dei rapporti con le PP.AA. e le autorità
- Gestione dei rapporti con i consulenti
- rilascio e revoca dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria
- procedimento di esproprio
- affidamento lavori, servizi e forniture (ivi comprese le prestazioni intellettuali)
- rilascio del parere per l'autorizzazione allo scarico delle acque industriali
- gestione delle rateizzazioni e morosità
- gestione delle sponsorizzazioni

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- CdA
- Presidente del Cda
- Direttore Generale
- Affari generali
- Amministrazione del personale
- Controllo di gestione
- Responsabili servizi
- RPA
- RPT
- Coordinatore Amministrativo Dirigente d'area
- Appalti, legale e comunicazione
- Clienti
- Logistica
- Espropri e Patrimonio
- Analisi, lottizzazioni, autorizzazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST

Accettabile

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- rispetto del DPG
- rispetto delle seguenti procedure previste dal MOG 231, integranti le misure ulteriori richieste dalla Legge 190/2012:
 - Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1)
 - Gestione dei Flussi finanziari (proc. 2)
 - Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3)
 - Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i privati (proc.7)
 - Gestione dei rapporti consulenziali (proc. 10)
 - Gestione dell'erogazione del servizio (proc. 12)
 - Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (proc. 13)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- Statuto aziendale

- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Disposizioni organizzative interne
- Delibere del CdA in materia organizzativa
- Manuale del sistema di gestione integrato
- Regolamenti e procedure interne

Art. 322 bis c.p. “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”

FATTISPECIE

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;

4) ai membri e agli addetti a Enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale di cui lo Stato è membro e dei giudici e funzionari delle corti internazionali la cui competenza è accettata dallo Stato.

Le disposizioni degli articoli 319 quater comma secondo, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

CONDOTTA TIPICA

La norma estende la punibilità dei comportamenti di cui agli articoli sinora analizzati ai casi in cui la figura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio sia ricoperta dai soggetti di cui al comma 1.

PROCESSI A RISCHIO

Attesi i rinvii espliciti, si richiamano le considerazioni svolte con riguardo alle fattispecie richiamate.

AREE A RISCHIO

Attesi i rinvii espliciti, si richiamano le aree indicate nelle fattispecie richiamate.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ANTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST

Accettabile

PROCEDURE DA APPLICARE:

- rispetto del DPG
- rispetto delle seguenti procedure previste dal MOG 231, integranti le misure ulteriori richieste dalla Legge 190/2012:
 - Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1)
 - Gestione dei Flussi finanziari (proc. 2)
 - Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3)
 - Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i privati (proc.7)
 - Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (proc. 13)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- Statuto aziendale
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Disposizioni organizzative interne
- Delibere del CdA in materia organizzativa
- Manuale del sistema di gestione integrato

- Regolamenti e procedure interne

Art. 323 c.p. “Abuso d’ufficio”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

CONDOTTA TIPICA

E’ un reato a soggettività ristretta risulta infatti commissibile dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio ed a condotta vincolata (occorre che il soggetto agisca violando norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti), sorretto dal dolo intenzionale di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto.

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio riguardano:

- l’affidamento di incarichi professionali esterni
- selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- procedure di affidamento lavori, servizi e forniture
- il procedimento di esproprio
- procedimento per il rilascio del parere per l’autorizzazione allo scarico delle acque industriali
- procedimento per il rilascio e la revoca dell’autorizzazione all’allacciamento alla rete fognaria.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- CdA
- Presidente del CdA
- Direttore Generale
- Affari generali
- Coordinatore amministrativo dirigente d’area
- Amministrazione del personale
- Espropri e patrimonio
- Analisi, lottizzazioni e autorizzazioni

- Servizi informativi
- RPT
- RPA
- Appalti, legale e comunicazione
- Controllo di gestione
- Logistica
- Clienti
- Responsabili dei servizi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST

Accettabile

PROCEDURE DA APPLICARE:

- rispetto del DPG
- rispetto delle seguenti procedure previste dal MOG 231, integranti le misure ulteriori richieste dalla Legge 190/2012:
 - Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1)
 - Gestione dei Flussi finanziari (proc. 2)
 - Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3)
 - Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i privati (proc.7)
 - Gestione dei rapporti consulenziali (proc. 10)
 - Gestione dell'erogazione del servizio (proc. 12)
 - Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (proc. 13)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- Statuto aziendale
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Disposizioni organizzative interne
- Delibere del CdA in materia organizzativa
- Manuale del sistema di gestione integrato
- Regolamenti e procedure interne

Artt. 325-326 c.p. Fattispecie in materia di invenzioni, scoperte e segreti

FATTISPECIE

Art. 325 c.p. “Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio”

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Art. 326 c.p. “Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio”

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

CONDOTTA TIPICA

Entrambe le fattispecie sono a soggettività ristretta essendo perseguibili solo ove commesse da un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

La condotta punita dall’art. 325 c.p. consiste nell’impiego a profitto proprio o altrui di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali da cui tragga un vantaggio diverso da quello che otterrebbe con la rivelazione a pagamento dell’invenzione o della scoperta. Si tratta di una fattispecie che non ha mai trovato riscontro nella prassi (o, quantomeno, non risultano pronunce edite).

La fattispecie di cui all’art. 326 c.p. punisce quattro figure criminose: (I) due di rivelazione di segreti che si differenziano per il diverso elemento soggettivo (dolo nell’ipotesi di cui al primo comma, colpa in quella di cui al secondo); (II) due di utilizzazione dei segreti che si differenziano a seconda del fine patrimoniale o non patrimoniale perseguito dal soggetto attivo.

PROCESSI A RISCHIO

Aderendo ad una lettura estensiva del concetto di invenzione, scoperta o segreto, si ritiene che il rischio possa riguardare il processo di progettazione delle opere.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Responsabili dei servizi
- Coordinatore unità supporto processi
- Ricerca, Sviluppo Modellazione
- Adduzione, aggregazione globale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ANTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST

Accettabile

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- rispetto del DPG
- rispetto delle seguenti procedure previste dal MOG 231, integranti le misure ulteriori richieste dalla Legge 190/2012:
 - Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1)
 - Gestione dell'erogazione del servizio (proc. 12)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- Statuto aziendale
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Disposizioni organizzative interne
- Delibere del CdA in materia organizzativa
- Manuale del sistema di gestione integrato
- Regolamenti e procedure interne

Art. 328 c.p. "Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione"

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una norma a più fattispecie in cui:

- (I) al primo comma viene sanzionata la condotta di indebito rifiuto di compiere atti di ufficio qualificati, il cui compimento risulta strumentale al soddisfacimento di

- preminenti ragioni di interesse pubblico espressamente tipizzate dalla legge (ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità);
- (II) al secondo comma viene sanzionata la condotta di omesso compimento di un atto o di omessa risposta (laddove sussiste un obbligo della P.A. in tal senso) a fronte della diffida ad adempiere presentata dal privato.

PROCESSI A RISCHIO

Allo stato si ritiene di poter configurare i seguenti processi a rischio:

- procedimento di esproprio
- procedimento per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria
- procedimento per il rilascio del parere per l'autorizzazione allo scarico delle acque industriali
- gestione del servizio.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del CdA
- Direttore Generale
- Responsabili dei servizi
- Espropri e patrimonio
- Analisi, lottizzazioni ed autorizzazioni
- Servizi informativi territoriali
- Adduzione, aggregazione globale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST

Accettabile

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- rispetto del DPG
- rispetto delle seguenti procedure previste dal MOG 231, integranti le misure ulteriori richieste dalla Legge 190/2012:
 - Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1)
 - Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i privati (proc.7)
 - Gestione dell'erogazione del servizio (proc. 12)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- Statuto aziendale
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Disposizioni organizzative interne
- Delibere del CdA in materia organizzativa
- Manuale del sistema di gestione integrato
- Regolamenti e procedure interne

Art. 329 c.p. “Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica”

FATTISPECIE

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile dal militare o dall'agente di forza pubblica e consiste l'omissione o il ritardo nell'esecuzione di una richiesta previamente formulata nelle forma di legge da parte dell'Autorità competente.

AREE E PROCESSI A RISCHIO

La fattispecie *de qua* non risulta commissibile atteso che nessuna delle risorse della società riveste le qualifiche soggettive richieste dalla norma.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Assente

Art. 331 c.p. “Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità”

FATTISPECIE

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato che punisce la condotta alternativa di interruzione ovvero sospensione di un servizio pubblico essenziale. La nozione di servizio pubblico essenziale è stata elaborata dalla Corte Costituzionale intendendo come tale quel servizio di cui la collettività non può fare a meno senza subire un pregiudizio apprezzabile (Corte Cost. 17.03.1969, n° 31). Indispensabile al fine dell'integrazione del reato de quo è la presenza di un'organizzazione imprenditoriale.

PROCESSI A RISCHIO

Allo stato si ritiene di poter individuare quale processo a rischio la gestione della rete e del servizio idrico.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- CdA
- Presidente del CdA
- Direttore Generale
- Responsabili dei servizi
- Adduzione, aggregazione globale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ANTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST

Accettabile

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- rispetto del DPG
- rispetto delle seguenti procedure previste dal MOG 231, integranti le misure ulteriori richieste dalla Legge 190/2012:
 - Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1)
 - Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i privati (proc.7)
 - Gestione dell'erogazione del servizio (proc. 12)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- Statuto aziendale
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Disposizioni organizzative interne
- Delibere del CdA in materia organizzativa
- Manuale del sistema di gestione integrato
- Regolamenti e procedure interne

Artt. 334-335 c.p. Fattispecie in materia di cose sottoposte a sequestro

FATTISPECIE

Art. 334 c.p. – “Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa”

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335 c.p. – “Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.”

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

CONDOTTA TIPICA

Presupposti operativi di entrambe le fattispecie sono:

- (I) la presenza di un vincolo di indisponibilità impresso su un bene nel corso di un procedimento penale ovvero dall'autorità amministrative,
- (II) la qualifica soggettiva di custode in capo all'autore del reato.

L'art. 334 c.p. punisce la condotta del custode che sottrae (attività in seguito alla quale il bene fuoriesce dalla sfera giuridica delineata dal procedimento cautelare), sopprime (oculta), distrugge (elimina fisicamente), disperde (attività che produce, quale effetto finale, la vanificazione del vincolo impresso dalla misura cautelare) o deteriora (riduzione delle funzionalità essenziali del bene oggetto di sequestro) la cosa sottoposta a vincolo di indisponibilità con l'intenzione di avvantaggiare il proprietario della stessa.

L'art. 335 c.p. punisce le condotte previste dal precedente articolo (ad eccezione del deterioramento) commesse a titolo di colpa.

PROCESSI A RISCHIO

Le fattispecie non risultano commissibili atteso che allo stato nessuna risorsa risulta essere stata nominata custode di bene nel corso di un procedimento penale ovvero con provvedimento dell'Autorità Amministrativa.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Assente

Art. 346-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

CONDOTTA TIPICA

Il delitto di cui all'art. 346 bis è stato introdotto nel 2012 (L. 6 novembre 2012 n. 190) allo scopo di punire attività prodromiche, attive e passive, rispetto ad atti di corruzione propria o corruzione in atti giudiziari.

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio vanno identificati nei seguenti:

- Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione dei rapporti con le PA e le Autorità
- Selezione e gestione dei consulenti

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- CdA
- Presidente del CDA
- Direttore generale
- Controllo di gestione
- Contabilità, finanza e controllo
- Coordinatore Amministrativo Dirigente d'area
- Clienti – fatturazione e contenzioso
- Analisi, lottizzazioni e autorizzazioni
- Espropri e patrimonio

- Staff d'area
- Reti
- Depurazione
- Lavori

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST

Accettabile

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- rispetto del DPG
- rispetto delle seguenti procedure previste dal MOG 231, integranti le misure ulteriori richieste dalla Legge 190/2012:
 - Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1)
 - Gestione dei Flussi finanziari (proc. 2)
 - Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i privati (proc.7)
 - Gestione dei rapporti consulenziali (proc. 10)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- Statuto aziendale
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Disposizioni organizzative interne
- Delibere del CdA in materia organizzativa
- Manuale del sistema di gestione integrato
- Regolamenti e procedure interne

Art. 353 c.p. "Turbata libertà degli incanti."

FATTISPECIE

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

CONDOTTA TIPICA

È un reato volto a tutelare l'attività negoziale della P.A., con specifico riferimento alla scelta dei contraenti. Viene punito l'impedimento o il turbamento di una gara di appalto attraverso l'utilizzo di mezzi intimidatori o fraudolenti tassativamente elencati dalla norma (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti).

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio vanno identificati nei seguenti:

- Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
- Gestione dei rapporti con le PA e le Autorità
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione degli affidamenti
- Gestione degli omaggi e delle regalie

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- CdA
- Presidente del CDA
- Direttore Generale
- Coordinatore amministrativo dirigente d'area
- Appalti, legale e comunicazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ANTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST

Accettabile

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- rispetto del DPG
- rispetto delle seguenti procedure previste dal MOG 231, integranti le misure ulteriori richieste dalla Legge 190/2012:
 - Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1)
 - Gestione dei Flussi finanziari (proc. 2)

- Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3)
- Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i privati (proc.7)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- Statuto aziendale
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Disposizioni organizzative interne
- Delibere del CdA in materia organizzativa
- Manuale del sistema di gestione integrato
- Regolamenti e procedure interne

Art. 353 bis c.p. “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”.

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

CONDOTTA TIPICA

È un reato di pericolo che punisce tutti i comportamenti diretti alla manipolazione del bando di gara, purché il procedimento amministrativo abbia avuto origine.

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio vanno identificati nei seguenti:

- Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
- Gestione dei rapporti con le PA e le Autorità
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione degli affidamenti
- Gestione degli omaggi e delle regalie

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- CdA
- Presidente del CDA
- Direttore Generale
- Coordinatore amministrativo dirigente d'area
- Appalti, legale e comunicazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ANTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST

Accettabile

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- rispetto del DPG
- rispetto delle seguenti procedure previste dal MOG 231, integranti le misure ulteriori richieste dalla Legge 190/2012:
 - Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1)
 - Gestione dei Flussi finanziari (proc. 2)
 - Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3)
 - Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i privati (proc.7)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- Statuto aziendale
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Disposizioni organizzative interne
- Delibere del CdA in materia organizzativa
- Manuale del sistema di gestione integrato
- Regolamenti e procedure interne

Art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria."

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'indurre, mediante violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni, ovvero a rendere

dichiarazioni mendaci, una persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (quando questa ha la facoltà di non rispondere in quanto, ad esempio, imputata in un procedimento connesso).

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio vanno identificati nei seguenti:

- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione delle risorse umane
- Gestione del rapporto con i consulenti

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- CdA
- Presidente del CdA
- Direttore generale
- Amministrazione del personale
- Clienti – fatturazione e contenzioso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ANTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST

Accettabile

PROCEDURE DA APPLICARE:

- rispetto del DPG
- rispetto delle seguenti procedure previste dal MOG 231, integranti le misure ulteriori richieste dalla Legge 190/2012:
 - Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1)
 - Gestione dei Flussi finanziari (proc. 2)
 - Gestione dei rapporti consulenziali (proc. 10)
 - Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (proc. 13)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- Statuto aziendale
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Disposizioni organizzative interne
- Delibere del CdA in materia organizzativa

- Manuale del sistema di gestione integrato
- Regolamenti e procedure interne

Art. 640 comma 2° numero 1 c.p. “Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee”

FATTISPECIE

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.

CONDOTTA TIPICA

E’ un reato commissibile da chiunque e consiste nell’indurre in errore, mediante artifici o raggiri, le competenti autorità pubbliche in modo da determinare le stesse a compiere un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, costituente ingiusto profitto per l’agente ingannatore.

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio riguardano:

- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici
- gestione dei rapporti con i clienti
- rappresentanza legale
- erogazione del servizio

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- CdA
- Presidente del CdA
- Direttore Generale
- Coordinatore amministrativo – dirigente d’area
- Clienti
- Responsabili dei servizi

- Zone operative - reti e distribuzione
- Coordinatore Servizio Elettromeccanico e Telecontrollo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ANTE

Medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST

Accettabile

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- rispetto del DPG
- rispetto delle seguenti procedure previste dal MOG 231, integranti le misure ulteriori richieste dalla Legge 190/2012:
 - Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1)
 - Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i privati (proc.7)
 - Gestione dell'erogazione del servizio (proc. 12)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- Statuto aziendale
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Disposizioni organizzative interne
- Delibere del CdA in materia organizzativa
- Manuale del sistema di gestione integrato
- Regolamenti e procedure interne

Art. 640 bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

FATTISPECIE

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di enti pubblici (anche sovranazionali), risultato reso possibile dall'induzione in errore dell'Ente Pubblico per mezzo di artifici o raggiri.

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio riguardano:

- richiesta e gestione dei contributi ed erogazioni
- gestione dei rapporti con le PA e le Autorità

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente cda - Datore di Lavoro
- Direttore generale
- Appalti, legale e comunicazione
- Coordinatore Amministrativo Dirigente d'area

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ANTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST

Accettabile

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- rispetto del DPG
- rispetto delle seguenti procedure previste dal MOG 231, integranti le misure ulteriori richieste dalla Legge 190/2012:
 - Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1)
 - Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i privati (proc.7)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- Statuto aziendale
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Disposizioni organizzative interne
- Delibere del CdA in materia organizzativa
- Manuale del sistema di gestione integrato
- Regolamenti e procedure interne

Art. 640 ter c.p. “Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico”

FATTISPECIE

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento di un ingiusto profitto (con altrui danno) procurato intervenendo su dati e/o programmi di un sistema informatico o telematico o alterandone il funzionamento.

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio riguardano:

- gestione dei rapporti con le PA e le Autorità
- trattamento dati (amministratore di sistema, responsabile sicurezza delle banche dati)
- svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato le aree a maggior rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del CdA
- Direttore Generale
- Servizio informatico

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ANTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST

Accettabile

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- rispetto del DPG
- rispetto delle seguenti procedure previste dal MOG 231, integranti le misure ulteriori richieste dalla Legge 190/2012:
 - Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1)
 - Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i privati (proc.7)
 - Gestione delle attività informatiche (proc. 9)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- Statuto aziendale
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Disposizioni organizzative interne
- Delibere del CdA in materia organizzativa
- Manuale del sistema di gestione integrato
- Regolamenti e procedure interne